

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **95/1974** (ECLI:IT:COST:1974:95)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **BONIFACIO** - Redattore: - Relatore: **TRIMARCHI**

Camera di Consiglio del **21/02/1974**; Decisione del **21/03/1974**

Deposito del **27/03/1974**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **7160**

Atti decisi:

N. 95

ORDINANZA 21 MARZO 1974

Deposito in cancelleria: 27 marzo 1974.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 89 del 3 aprile 1974.

Pres. BONIFACIO - Rel. TRIMARCHI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO, Presidente - Dott. GIUSEPPE VERZÌ - Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - Dott. LUIGI OGGIONI - Dott. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALOTTA Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1971 dal Consiglio di Stato - sezione VI - sul ricorso di Giardina Aldo e Marco contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 162 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973.

Udito nella camera di consiglio del 21 febbraio 1974 il Giudice relatore Vincenzo Michele Trimarchi.

Ritenuto che con ordinanza del 4 marzo 1971 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VI, sul ricorso di Aldo e Marco Giardina contro l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui esclude che l'indennità di buonuscita spetti al coniuge superstite non avente diritto a pensione indiretta o in mancanza del coniuge o se questi non ne abbia diritto, ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro;

che davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti e non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato che secondo il giudice a quo le norme denunciate sarebbero in contrasto con l'art. 36 della Costituzione perché l'indennità di buonuscita avrebbe il carattere di retribuzione differita per fini previdenziali e perché quindi nelle dette due ipotesi verrebbe tolta dal patrimonio del lavoratore di cui sarebbe entrata a far parte, e dette norme violerebbero altresì, l'art. 3 della Costituzione per ciò che, messe a raffronto con l'art. 2122 del codice civile, darebbero luogo in danno del personale dello Stato ad una disparità di trattamento razionalmente non giustificabile;

che le questioni come sopra proposte sono state già esaminate da questa Corte e sono state dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973;

che con l'ordinanza de qua le questioni non sono state prospettate sotto nuovi profili ed a sostegno di esse non sono stati portati nuovi argomenti, e che pertanto non ricorrono ragioni perché la Corte debba o possa mutare il precedente avviso.

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 27 novembre 1956, n. 1407 (Modifiche alle disposizioni del testo unico sull'Opera di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), nella parte in cui è esclusa la spettanza dell'indennità di buonuscita al coniuge del pubblico dipendente deceduto in servizio, che non sia inabile a proficuo lavoro e non versi in

stato di bisogno, e ai figli maggiorenni non inabili a proficuo lavoro, questioni sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza indicata in epigrafe, e già dichiarate non fondate con la sentenza n. 82 del 1973.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 1974.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.